



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato regionale e per la tutela, il governo e la gestione pubblica e partecipativa delle acque. Modifiche alla Legge regionale n.69/2011”

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Capo I – Principi

Art. 1 --Inserimento del Capo I della legge regionale 69/2011

Art.2 - Finalità. Inserimento dell'articolo 1 bis della l.r. 69/2011

Art.3 - Principi generali. Inserimento dell'articolo 1 ter della l.r. 69/2011)

Art.4 - Principi relativi alla tutela e alla pianificazione. Inserimento dell'articolo 1 quater della l.r. 69/2011

Art.5 - Principi relativi alla gestione del servizio idrico. Inserimento dell'articolo 1 quinquies della l.r. 69/2011

Art.6 - Ambiti di bacino idrografico per il servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 1 sexies della l.r. 69/2011

Art.7 - Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua. Inserimento dell'articolo 1 septies della l.r. 69/2011

Art.8 - Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 1 octies della l.r. 69/2011

Art.9 - Governo partecipativo del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 1 novies della l.r. 69/2011

Art.10 - Fondo regionale di solidarietà internazionale. Inserimento dell'articolo 1 decies della l.r. 69/2011

Capo II

Organizzazione del sistema. Modifiche al Capo I della l.r. n.69/2011

Art.11 - Ambito di applicazione. Modifica all'articolo 1 della l.r. 69/2011

Art. 12 - Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 69/2011

Art.13 - Autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 69/2011

Art.14 - (Attribuzione delle funzioni già esercitate dall'Autorità idrica toscana. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2011)

Art.15 - Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 69/2011

Art.16 - Ordinamento delle autorità di ambito. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 69/2011

Art.17 - Organi delle autorità di ambito. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/2011

Art.18 - Assemblea. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011

Art.19 - Funzioni dell'Assemblea. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 69/2011

Art.20 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 69/2011

Art.21 - Funzioni del direttore generale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 69/2011

Art.22 - Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 69/2011

Art.23 - Abrogazione degli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 69/2011

Art.24 - Controllo dei comuni . Modifiche all'articolo 16 della l.r. 69/2011

Art.25 - Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 69/2011

Art.26 - Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 69/2011

Art.27 - Piano di ambito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 69/2011

Art.28 - Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all'articolo 20 della L.r. 69/2011

Art.29 - Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 69/2011

Art.30 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante.
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011)

Art.31 - Vigilanza e controllo sul soggetto gestore. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 69/2011

Art.32 - (Relazione annuale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011

Art.33 - Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 69/2011

Art.34 - (Poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 69/2011

Art.35 - Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal
gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 69/2011

Art.36 - Trasmissione dei dati e delle informazioni. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 69/2011

Art.37 - Entrata in vigore

Relazione illustrativa

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visti gli articoli 43 e 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l' articolo 4, comma 1, lettere c), l), p) e v) dello Statuto ;

Vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010 "The human right to water and sanitation", sull'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari come diritto umano;

Viste le numerose risoluzioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico sanitari, inter alia le risoluzioni 7/22 del 28 marzo 2008, 12/8 del 1 ottobre 2009, 15/9 del 30 settembre 2010, 16/2 del 24 marzo 2011, 18/1 del 28 settembre 2011, 21/2 del 27 settembre 2012, 24/18 del 27 settembre 2013, 27/7 del 2 ottobre e 33/10 del 29 settembre 2016;

Vista la risoluzione n. 1693/2009 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo "Water: a strategic challenge for the Mediterranean Basin" che riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano fondamentale;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo sul quarto Forum mondiale dell'acqua del 15 marzo 2006;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 settembre 2015, sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Righ2Water) 2014/2239;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (la "direttiva sull'acqua potabile"),

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la "direttiva quadro sulle acque – DQA")

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la LR 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la LR 15 61/ 2004 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49, 18 novembre 1994, n. 88, 30 luglio 1997, n. 55 Interventi per la promozione di una cultura di pace, 23 marzo 1999, n. 17 Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).

Vista la LR 69/2011 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/98, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011, 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. Il diritto all'accesso all'acqua potabile di qualità e ai servizi igienico-sanitari, così come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010 e ribadito in numerose risoluzioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, è un diritto umano universale essenziale per la vita, dal cui riconoscimento discende la necessità di garantire ad ogni essere umano un quantitativo minimo vitale gratuito giornaliero di acqua. Il riconoscimento del diritto umano universale all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari comprende gli aspetti della disponibilità, dell'accessibilità, dell'accettabilità e della qualità della risorsa idrica ed è stato riaffermato nelle risoluzioni del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 e dell'8 Settembre 2015, nonché nella risoluzione 1693/2009 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
2. Occorre che la Regione contribuisca a garantire, tramite la fiscalità generale regionale e un'adeguata organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la piena applicazione del diritto umano all'accesso all'acqua, attraverso l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale corrispondente a 50 litri al giorno per abitante.
3. E' necessario che la Regione Toscana rispetti la volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei cittadini toscani ed italiani nel referendum del 2011 e ribadita su scala continentale nell'Iniziativa dei Cittadini Europei "L'acqua è un diritto", la prima a soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento comunitario n. 211/2011 e giunta alla Commissione e al Parlamento UE con il sostegno di quasi 1,9 milioni di cittadini europei. La volontà popolare dei cittadini italiani si è inequivocabilmente espressa a favore di una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato, realizzata attraverso l'affidamento del servizio ad enti di diritto pubblico che perseguono finalità sociali e ambientali e l'obiettivo finanziario dell'equilibrio di bilancio, anziché la remunerazione dei capitali investiti e la generazione di profitti e utili.
4. Occorre che la Regione, nel pieno rispetto della volontà referendaria, preveda concrete azioni volte all'effettiva ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio toscano, attualmente svolto quasi integralmente da società per azioni a capitale misto. Di qui la previsione, nella presente legge, sia del Fondo regionale per la ripubblicizzazione, il cui fine è favorire la gestione del Servizio Idrico Integrato tramite soggetti di diritto pubblico, sia del Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato, che ha la finalità di intervenire al momento della scadenza delle concessioni, come garanzia per favorire e sostenere il subentro, da parte di aziende speciali e consorzi tra Comuni, alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali.
5. I nuovi Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato, o Ambiti di Bacino Idrografico, devono essere identificati in base ai bacini idrografici e al principio dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 147 comma 2, lettera a) del d.leg 152/2006. Per la definizione dei nuovi Ambiti è necessario tener conto, oltre che delle conformazioni idrografiche e geomorfologiche del territorio, anche delle infrastrutture idrauliche già presenti. I nuovi Ambiti Territoriali Ottimali identificati su base di bacino non potranno comunque essere in numero inferiore alle sei conferenze territoriali soppresse, per garantire l'esercizio del potere di indirizzo e di controllo da parte dei cittadini che risiedono all'interno del perimetro dell'ambito. Oltre ai nuovi Ambiti Territoriali Ottimali vengono stabiliti i corrispondenti soggetti istituzionali, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, ai quali vengono trasferite le funzioni delle soppresse Autorità Idrica Toscana e Conferenze Territoriali, compreso l'affidamento della gestione del servizio.
7. E' necessario dare attuazione ai principi di cui alla convenzione di Aarhus, prevedendo forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio

idrico integrato e agli abitanti del territorio. Il modello di governo e gestione del bene comune acqua non deve essere solo pubblico ma anche partecipato dalla cittadinanza.

8. La corretta gestione del ciclo dell'acqua, risorsa sempre più minacciata da inquinamento, sovraconsumo e cambiamento climatico, ne salvaguarda la sua disponibilità stabile e duratura, garantendo le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Occorre dunque promuovere un utilizzo responsabile, razionale e sostenibile dell'acqua, bene comune naturale fondamentale, indispensabile per la vita di tutte le specie e per l'ecosistema. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

9. Nel solco della tradizione solidaristica e cooperativa della Regione Toscana e dell'impegno nella promozione dei diritti umani e del contrasto alle diseguaglianze, si istituisce un fondo regionale di solidarietà internazionale, al fine di contribuire a favorire l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta. Il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all'accesso a questo bene comune fondamentale per la vita, in un quadro globale che vede due miliardi di persone escluse dalla possibilità di usare acqua di qualità sicura per il consumo umano, secondo i dati di Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità.

approva la seguente legge:

Capo I Principi

Art. 1

(Inserimento del Capo I della legge regionale 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2011 n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è inserito il Capo I bis Principi.

Art.2

(Finalità. Inserimento dell'articolo 1 bis della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 bis della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“Art.1 bis
(Finalità)

1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali ed europei, in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 e nel rispetto dei principi di cui alla legislazione statale in materia, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche:

- a) disciplina il patrimonio idrico della Regione;
- b) promuove l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario, secondo principi di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti della comunità regionale;

c) promuove la garanzia dell' approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge persegue l'obiettivo di definire e sviluppare il governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua in Toscana, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.”

Art.3

(Principi generali. Inserimento dell'articolo 1 ter della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 bis della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 ter (Principi generali)

1.L'acqua è un bene pubblico primario e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene comune naturale finito, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idro(geo)logici.

3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque destinate al consumo umano, secondo le norme vigenti. Il diritto all'acqua in quantità sufficiente deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Ai sensi dell'articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

4. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri / giorno a persona ed il relativo costo è garantito dalla fiscalità generale regionale.

5.L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

6. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.

7. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile, deve essere favorito per gli usi agricoli o industriali l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

8. Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 6, viene altresì redatto dall'Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell'articolo 5, con cadenza annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino e trasmessi alla competente commissione del Consiglio regionale.

9. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino territoriale ottimale, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in conformità alle regole della concorrenza.

Art.4

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione. Inserimento dell'articolo 1 quater della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 ter della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 quater

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell'international water association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche.

2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

- a) il diritto all'acqua;
- b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
- c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;
- d) la qualità ambientale e sanitaria della risorsa.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e

l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dall'Unione europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2, commi 3 e 5 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2018, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:

- a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- b) l'uso corretto e razionale delle acque;
- c) l'uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo."

Art.5

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico. Inserimento dell'articolo 1 quinquies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 quater della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

Art.1 quinquies
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.
2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE e ha come obiettivo l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Art.6
(Ambiti di bacino idrografico per il servizio idrico integrato.
Inserimento dell'articolo 1 sexies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 quinquies della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 sexies
(Ambiti di bacino idrografico per il servizio idrico integrato)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con apposita deliberazione gli ambiti di bacino idrografico per il servizio idrico integrato, denominati ambiti territoriali ottimali, e disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Tali ambiti di bacino ottimale sono definiti sulla base delle caratteristiche idrografiche e geomorfologiche del territorio. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti in numero e dimensione tale da garantire ai cittadini residenti all'interno del perimetro dell'ambito di poter esercitare efficacemente il necessario potere di indirizzo e di controllo. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale istituisce le Autorità di detti ambiti, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Dal momento di approvazione della deliberazione suddetta, l'autorità idrica toscana, così come definita Legge regionale n. 69 del 28 dicembre 2011, viene a cessare. Si costituisce, sempre con la citata deliberazione, l'“Osservatorio regionale sulla gestione del servizio idrico integrato”, con compiti appositi di studio e approfondimento
2. Le autorità di ambito territoriale ottimale concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. Ad ogni Autorità di ambito territoriale ottimale partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico Tali autorità prevedono forme di partecipazione della cittadinanza di cui all'art.18 della presente legge.
4. Gli ambiti territoriali ottimali si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:
 - a) alle assemblee decisionali delle autorità di ambito, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la predisposizione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;
 - b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'autorità di ambito, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'autorità di ambito;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.”

Art.7

(Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua. Inserimento dell'articolo 1 septies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 sexies della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 septies

(Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambito territoriale ottimale.”

Art.8

(Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 1 octies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 septies della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 octies

(Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato)

1. Nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, nonché nel rispetto della legislazione statale vigente e dell'autonoma scelta delle costituenti autorità di ambito, al fine di favorire la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico è istituito, il “Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”.

2. Possono beneficiare delle risorse in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.

3. Viene inoltre costituito un “Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato”, che ha la finalità di intervenire al momento della scadenza delle concessioni del servizio idrico integrato, come garanzia e con il contributo in conto interessi, per favorire e sostenere il

subentro da parte di aziende speciali e consorzi tra comuni alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali.

4. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 e 3 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La legge finanziaria regionale stabilisce annualmente la dotazione del Fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.”

Art.9

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 1 novies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 octies della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 novies

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.”

Art.10

(Fondo regionale di solidarietà internazionale. Inserimento dell'articolo 1 decies della l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 1 novies della l.r. 69/2011, nel Capo I bis, è inserito il seguente:

“Art.1 decies

(Fondo regionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua,

gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce annualmente la dotazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.”

Capo II
Organizzazione del sistema.
Modifiche al Capo I della l.r. n.69/2011

Art. 11
(Ambito di applicazione. Modifica all'articolo 1 della l.r. 69/2011)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 69/2011 le parole “dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “degli ambiti territoriali ottimali (ATO)”.

Art. 12
(Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato.
Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 69/2011)

1. L'articolo 2 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art.2
Ambiti territoriali ottimali

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, ai fini della gestione del servizio idrico integrato, sono istituiti gli ambiti territoriali ottimali (ATO), non comprendenti i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

2. Gli ambiti territoriali ottimali non possono essere in numero inferiore a sei, corrispondenti almeno alle Conferenze Territoriali della Toscana abrogate dalla presente legge.

3. Per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe che, previa intesa con le autorità di ambito di cui all'articolo 3 e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione degli ambiti territoriali ottimali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

4. Nei casi di cui al comma 3, la modifica alla delimitazione territoriale degli ambiti territoriali ottimali è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.”

Art.13
(Autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 69/2011)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 69/2011 è sostituita dalla seguente: "Autorità di ambito territoriale ottimale".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente: "Sono istituite le autorità di ambito territoriale ottimale, enti rappresentativi di tutti i comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2, di seguito denominate autorità di ambito."
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 69/2011 le parole "L'autorità idrica ha" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorità di ambito hanno" e le parole "ed è" con le parole "e sono".
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 69/2011 le parole "L'autorità idrica è dotata" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorità di ambito sono dotate".

Art.14

(Attribuzione delle funzioni già esercitate dall'Autorità idrica toscana. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2011)

1. Nel titolo dell'articolo 4 le parole "dalle autorità di ambito territoriale ottimale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità idrica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 2018, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall'autorità idrica toscana sono trasferite, per i rispettivi ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità di ambito."
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 69/2011 le parole: "l'autorità idrica svolge" sono sostituite dalle seguenti: "le autorità di ambito svolgono".

Art.15

(Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 69/2011 le parole "dell'autorità idrica toscana" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità di ambito".
2. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 69/2011 le parole "l'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "le autorità di ambito".

Art.16

(Ordinamento delle autorità di ambito. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 69/2011)

1. Nel titolo dell'articolo 5 le parole "dell'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità di ambito".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 69/2011 le parole "all'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "alle autorità di ambito".

Art.17

(Organi delle autorità di ambito. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/2011)

1. Nella rubrica dell'articolo 6 le parole "dell'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità di ambito".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 69/2011 le parole "dell'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità di ambito".

Art.18

(Assemblea. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“L'assemblea è composta da:

- a) i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- b) tre lavoratori del servizio idrico integrato eletti dai lavoratori stessi;
- c) tre membri designati dal comitato regionale consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) tra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 69/2011 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 69/2011 cancellare le parole “a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13”.

4. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 69/2011 le parole “dell'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'autorità di ambito”.

Art.19

(Funzioni dell'Assemblea. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 le parole “dell'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'autorità di ambito”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 le parole “dell'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'autorità di ambito” e cancellare le parole “31 marzo 2012”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 cancellare le parole “sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13”.
4. Al numero 1) della lettera f) dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 cancellare le parole “sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13”.
5. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011, dopo la parola “gestione” aggiungere le parole “sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 1 quinquies della presente legge”.
6. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 cancellare le parole “, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dell'articolo 14, e alla quantificazione delle stesse”.
7. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/2011 aggiungere le seguenti lettere:
 - m bis) a redigere il bilancio idrico partecipato;
 - m ter) a definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'assemblea;
 - m quater) a formulare proposte ed indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

Art.20

(Direttore generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 69/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità di ambito ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno

quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale nel settore dei servizi pubblici locali.”

Art.21

(Funzioni del direttore generale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 69/2011)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 69/2011 è abrogata.

Art.22

(Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 69/2011)

1. Il comma 1 dell'art.11 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da 9 membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”. La composizione del Consiglio garantisce la rappresentanza di almeno 2 membri tra quelli nominati sulla base dell'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e) della presente legge”.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 69/2011 la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art.23

(Abrogazione degli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 69/2011)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 69/2011.

Art.24

(Controllo dei comuni . Modifiche all'articolo 16 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 69/2011 le parole “di venti comuni” sono sostituite dalle seguenti: “del 20% dei comuni”.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 69/2011 le parole “all'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “all'autorità di ambito di appartenenza”.

Art.25

(Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 69/2011)

1. È abrogato l'articolo 17 della l.r. 69/2011.

Art.26

(Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 69/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Per ogni ambito territoriale ottimale il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore che lo svolge senza finalità lucrative ed ha come obiettivo l'equilibrio di bilancio. Il

soggetto gestore persegue le finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziato attraverso i meccanismi tariffari, la fiscalità generale e le risorse regionali annualmente definite nella legge di bilancio.”

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 69/2011 le parole “l'autorità idrica toscana ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “le autorità di ambito ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposite convenzioni e relativi disciplinari”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Fermo restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia e la utilizzazione della stessa avviene, di norma, nell'ambito di una gestione coordinata a livello di ambito territoriale ottimale.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:
“2 ter. Le convenzioni e i relativi disciplinari che regolano i rapporti tra le autorità di ambito e i soggetti gestori del servizio sono approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14 del d.l. 70/2011 e successive modificazioni.”

Art.27

(Piano di ambito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 69/2011 le parole “dall'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “dall'autorità di ambito”.

Art.28

(Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all'articolo 20 della L.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011 le parole “L'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “L'autorità di ambito”.
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011 le parole “L'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “L'autorità di ambito”.

Art.29

(Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 69/2011 le parole “L'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “L'autorità di ambito”.
2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 69/2011 le parole “dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti da sopracitato d.p.c.m. 4 marzo 1996” sono sostituite dalle seguenti: “di raggiungere entro il 2035 l'azzeramento delle perdite ed entro il 2023 la sostituzione di tutti gli impianti, tubazioni ed infrastrutture contenenti amianto.”.

Art.30

(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole “dall'autorità idrica” sono sostituite dalle seguenti: “dall'autorità di ambito”.

2. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole "l'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di ambito".
3. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole "L'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità di ambito".

Art.31

(Vigilanza e controllo sul soggetto gestore. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 69/2011 le parole "L'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuna autorità di ambito".
2. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole "l'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di ambito".

Art.32

(Relazione annuale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 69/2011 dopo le parole "direttore generale" aggiungere le parole "di ciascuna autorità di ambito".
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 69/2011 è abrogata.

Art.33

(Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 69/2011)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 69/2011 le parole "nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "nei piani d'ambito e nei piani operativi di emergenza".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 69/2011 le parole "sentita l'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le autorità di ambito".

Art.34

(Poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 69/2011 le parole "l'autorità idrica non intervenga" sono sostituite dalle seguenti: "le autorità di ambito non intervengano".

Art.35

(Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 69/2011 le parole "all'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "alle autorità di ambito".

Art.36

(Trasmissione dei dati e delle informazioni. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 69/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 69/2011 le parole "l'autorità idrica" sono sostituite dalle seguenti: "le autorità di ambito".

Art.37

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge, in conformità ai principi costituzionali e nel rispetto della legislazione statale in materia, detta le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, promuovendo l'uso responsabile e sostenibile dell'acqua, in quanto bene pubblico primario e in quanto bene comune naturale finito, secondo principi di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti della comunità regionale, promuovendo la garanzia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate. In particolare la norma, in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011, si prefigge di definire e sviluppare il governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua in Toscana, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. La presente legge intende favorire un concreto processo di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato regionale, assicurare una quantità minima vitale gratuita giornaliera di acqua a persona, prevedere forme di partecipazione della cittadinanza al governo e alla gestione del servizio idrico integrato, decentrarne il governo e di conseguenza la gestione su un'ampia pluralità di ambiti territoriali ottimali definiti sulla base dei bacini o dei sub bacini idrografici, ossia in base alle caratteristiche fisiche e geomorfologiche del territorio, assieme ad una serie di ulteriori elementi e specifiche previsioni che verranno illustrati in dettaglio.

E' essenziale richiamare anche l'origine e la storia di questa legge, che condensa il contenuto delle proposte elaborate nel corso degli anni dai tanti comitati territoriali, organizzazioni sociali, sindacati, associazioni e singoli cittadini e cittadine che si sono riuniti nel Forum toscano e nel Forum italiano dei movimenti per l'acqua, battendosi per l'acqua bene comune e per la sua gestione pubblica e partecipativa. Un percorso significativamente nato in Toscana nei primi anni duemila, a seguito del Forum Sociale Europeo di Firenze del 2002 e del primo Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua, tenutosi sempre a Firenze nel 2003, che rigettò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce anche mediante l'introduzione del cosiddetto partenariato pubblico-privato, chiedendo proprietà e gestione pubblica e partecipativa dei servizi idrici come unica garanzia di accesso per tutti all'acqua potabile e come salvaguardia del bene per le generazioni future. Un percorso che ha generato ben tre proposte di legge di iniziativa popolare - due regionali, la prima in Toscana nel 2005 sostenuta dalle firme di 43.000 cittadini e la seconda in Lazio, ed una nazionale, sostenuta da oltre 400.000 firme - oltre al referendum nazionale del 2011, in cui la maggioranza assoluta dei toscani e degli italiani si esprime per una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato, sottratta al mercato e alla logica del profitto. Delle tre proposte di legge, solo la legge presentata in Regione Lazio ha avuto esito positivo, essendo stata in seguito approvata dal Consiglio Regionale ed essendo oggi pienamente vigente, anche a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della rinuncia all'impugnativa, una volta apportate alcune modifiche al testo originario, di cui si è voluto tener conto nella redazione della presente legge. Cuore di questa norma toscana, infatti, è il testo definitivo approvato dalla Regione Lazio su proposta dei movimenti dell'acqua, oltre al richiamo ai principi fondamentali contenuti nella legge di iniziativa popolare nazionale già menzionata, cui si aggiungono alcune norme volte a ridisegnare un modello di governo e gestione regionale di tipo partecipativo, non più centralizzato e fondato sull'ambito unico regionale, bensì decentrato su una pluralità di ambiti ottimali di bacino idrografico.

In venti anni di gestione privatistica del servizio idrico integrato, ossia di gestione attraverso soggetti di diritto privato quali le società di capitali, i dati disponibili sulla situazione nazionale evidenziano come gli investimenti siano crollati di due terzi rispetto a quelli effettuati dalle precedenti aziende di diritto pubblico, la qualità del lavoro e dei servizi offerti è peggiorata e le tariffe sono aumentate senza soluzione di continuità. In compenso, sono saliti esponenzialmente i

dividendi degli azionisti, cui la gran parte degli utili vengono destinati, anziché venir reinvestiti nel miglioramento di infrastrutture obsolete e talvolta contenenti amianto, che causano perdite di rete e dispersione di acqua, peraltro già potabilizzata.

Anche la gestione del servizio idrico nella nostra Regione è di tipo privatistico e perciò affidata a società di capitali - Spa a capitale misto, con la sola eccezione di una Spa 'in house' - e anche i dati della Toscana confermano il fallimento del modello, dato che nella nostra regione vi sono le tariffe più care d'Italia, investimenti nettamente al di sotto delle necessità e oltretutto inferiori a quelli indicati e approvati nei piani di ambito e quindi pagati in tariffa. La tariffa così come strutturata da AEEGSI continua peraltro a caricare sulle bollette pure i così detti oneri finanziari, ossia a remunerare il capitale investito. Anche in Toscana tutto questo si traduce in utili di esercizio molto elevati, pari a circa 70 milioni di euro complessivi nel 2016, anno in cui la relazione del Direttore generale di AIT rileva incrementi degli utili per ben 5 gestori su sei, ossia le 5 società miste Geal, Acque Toscane, Publiacqua, Nuove Acque e Acquedotto del Fiora. Si tratta di utili ovviamente pagati dalle bollette dei cittadini e largamente destinati agli azionisti sotto forma di dividendi. In questo quadro, gli stessi gestori continuano a chiedere l'apporto di fondi pubblici per poter realizzare gli investimenti infrastrutturali necessari, più o meno strategici, in un disegno di socializzazione dei costi e privatizzazione degli utili. Gli stessi dati sulle perdite di rete concorrono a confermare il fallimento del modello, come evidenzia ancora la stessa relazione del direttore generale dell'Autorità Idrica Toscana quando osserva che le perdite, fra il 2013 e il 2015, non sono diminuite bensì aumentate (nel 2016 ammontano complessivamente a 146.346.787 mc) e il dato non potrà che peggiorare, considerato che l'AIT evidenzia come ormai le reti acquedottistiche toscane siano mediamente più vetuste di quelle del panorama nazionale. A render ancor più critico il quadro vi è il fatto che il 6% del totale delle tubazioni della nostra regione risulta essere in cemento amianto (1.859,87 km su 30.993,99 km totali), sempre secondo AIT. La presente legge si propone dunque di invertire la rotta e cambiare il modello, entro lo spazio consentito ad una norma regionale.

Il diritto all'accesso all'acqua potabile di qualità e ai servizi igienico-sanitari, così come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010 e ribadito in numerose risoluzioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, inter alia le risoluzioni 7/22 del 28 marzo 2008, 12/8 del 1 ottobre 2009, 15/9 del 30 settembre 2010, 16/2 del 24 marzo 2011, 18/1 del 28 settembre 2011, 21/2 del 27 settembre 2012, 24/18 del 27 settembre 2013, 27/7 del 2 ottobre e 33/10 del 29 settembre 2016, è un diritto umano universale essenziale per la vita, dal cui riconoscimento discende la necessità di garantire ad ogni essere umano un quantitativo minimo vitale gratuito giornaliero di acqua. Il riconoscimento del diritto umano universale all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari comprende gli aspetti della disponibilità, dell'accessibilità, dell'accettabilità e della qualità della risorsa idrica ed è stato riaffermato nelle risoluzioni del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 e dell'8 Settembre 2015. Parimenti, la risoluzione 1693/2009 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa afferma che "l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità". La presente legge contribuisce dunque a garantire, tramite la fiscalità generale regionale e un'adeguata organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la piena applicazione del diritto umano all'accesso all'acqua, attraverso l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale corrispondente a 50 litri al giorno per abitante.

La volontà popolare della maggioranza assoluta dei cittadini toscani ed italiani si è inequivocabilmente espressa, in occasione del referendum del 2011, a favore di una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato, realizzata attraverso l'affidamento ad enti di diritto pubblico che perseguono finalità sociali e ambientali e l'obiettivo finanziario dell'equilibrio di bilancio, anziché la remunerazione dei capitali investiti e la generazione di profitti e utili. Successivamente, su scala continentale, l'Iniziativa dei Cittadini Europei "L'acqua è un diritto" è

stata la prima a soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento comunitario n. 211/2011, giungendo alla Commissione e al Parlamento UE con il sostegno di quasi 1,9 milioni di cittadini europei, chiedendo parimenti la fuoriuscita della gestione dell'acqua dalle logiche di mercato e di profitto. La presente legge definisce e sviluppa il governo pubblico e partecipato del ciclo integrato dell'acqua e prevede concrete azioni volte all'effettiva ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio toscano. Di qui la previsione sia del Fondo regionale per la ripubblicizzazione, il cui fine è favorire la gestione del Servizio Idrico Integrato tramite soggetti di diritto pubblico, sia del Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato, che ha la finalità di intervenire al momento della scadenza delle concessioni, come garanzia per favorire e sostenere il subentro, da parte di aziende speciali e consorzi tra Comuni, alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali.

La presente legge delinea al contempo un modello di governo e di gestione del servizio idrico integrato decentrato, ossia vicino ai territori e alle comunità. I nuovi Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato, o Ambiti di Bacino Idrografico, dovranno essere identificati in base ai bacini idrografici e al principio dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 147 comma 2, lettera a) DL 152 /2006 'Norme in materia ambientale'. Per la definizione dei nuovi Ambiti è necessario tener conto, oltre che delle conformazioni idrografiche e geomorfologiche del territorio, anche delle infrastrutture idrauliche già presenti. I nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, ora identificati su base di bacino, non potranno comunque essere in numero inferiore alle sei conferenze territoriali soppresse, anche per garantire l'esercizio del potere di indirizzo e di controllo da parte dei cittadini che risiedono all'interno del perimetro dell'ambito. Oltre ai nuovi Ambiti Territoriali Ottimali vengono infatti stabiliti anche i corrispondenti soggetti istituzionali, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, a cui vengono trasferite le funzioni delle soppresse Autorità Idrica Toscana e Conferenze Territoriali, compreso l'affidamento della gestione del servizio.

Si intende allo stesso tempo dar attuazione ai principi di cui alla convenzione di Aarhus, prevedendo forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Il modello di governo e gestione del bene comune acqua non deve essere solo pubblico ma anche partecipato dalla cittadinanza.

La corretta gestione del ciclo dell'acqua, risorsa sempre più minacciata da inquinamento, sovraconsumo e cambiamento climatico, ne salvaguarda la sua disponibilità stabile e duratura, garantendo le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. L'acqua è un bene comune limitato e la natura ha tempi di rigenerazione che non possono essere accelerati. La presente legge promuove quindi un utilizzo responsabile, razionale e sostenibile dell'acqua, bene comune naturale fondamentale, indispensabile per la vita di tutte le specie e per l'ecosistema. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

L'attenzione alla dimensione planetaria del dramma della mancanza di accesso all'acqua potabile, con i suoi tragici risvolti in termini di negazione dei diritti umani e della vita stessa, è elemento costitutivo e fondante della presente legge, come lo è da sempre del movimento italiano e internazionale per l'acqua bene comune, nato in un contesto di solidarietà fra diversi paesi e popoli del mondo. Due miliardi di persone sono oggi escluse dalla possibilità di utilizzare acqua di qualità sicura per il consumo umano, secondo i dati di Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni giorno muoiono circa 1.400 bambini di età inferiore a 5 anni per problemi connessi alla mancanza di accesso all'acqua potabile. Arrestare i processi di privatizzazione della gestione dell'acqua è dunque, nel XXI secolo, una questione di civiltà, che richiama i decisori politici e i cittadini tutti alle proprie responsabilità. Per questo motivo, nel solco della tradizione solidaristica e cooperativa della Regione Toscana e dell'impegno nella promozione dei diritti umani e del contrasto alle diseguaglianze, si istituisce un Fondo regionale di solidarietà internazionale, al fine di contribuire a favorire l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta. Il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per

il sostegno all'accesso a questo bene comune fondamentale per la vita.

L'**articolo 1** provvede ad inserire nella legge regionale 69/2011 un nuovo Capo I bis, denominato "Principi".

L'**art.2** inserisce l'articolo 1 bis, il quale stabilisce le finalità della legge, identificate con la definizione dei principi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico regionale. Pilastri del sistema sono un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua ed un uso responsabile, sostenibile e solidale della risorsa idrica.

L'**art.3** inserisce l'articolo 1 ter, il quale delinea i principi generali in materia:

- definendo l'acqua come bene comune naturale finito, da tutelare anche per le generazioni future;
- definendo l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile e il quantitativo minimo vitale garantito pari a 50 litri / giorno a persona;
- ponendo la priorità dell'uso per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale;
- affermando la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore;
- imponendo norme atte a prevenire lo spreco della risorsa idrica e facilitarne il riuso.

L'**art.4** inserisce l'articolo 1 quater, il quale stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, definendo l'obbligatorietà per ogni bacino idrografico di dotarsi entro due anni di un bilancio idrico di bacino e di una pianificazione delle destinazioni d'uso dell'acqua, vincolando all'esistenza di questi ultimi le concessioni al prelievo, designando l'esclusività di destinazione all'uso umano per le acque così definite per le loro caratteristiche qualitative, stabilendo gli strumenti per la conservazione della qualità della risorsa, vincolando al rispetto di quanto stabilito sopra ogni nuova concessione relativa alle acque minerali.

L'**art.5** inserisce l'articolo 1 quinques, contenente il principio della gestione del servizio idrico inteso come servizio di interesse generale. In tale prospettiva, vengono indicate le norme generali di riferimento e viene posto come obiettivo l'equilibrio economico-finanziario della gestione, svolta senza finalità lucrative e con finalità di carattere sociale e ambientale.

L'**art.6** inserisce l'articolo 1 sexies, il quale definisce le modalità di individuazione degli Ambiti di bacino idrografico, denominati ambiti territoriali ottimali, le modalità di definizione delle forme di cooperazione fra gli enti locali al loro interno nonché delle modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

L'**art.7** inserisce l'articolo 1 septies, il quale stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, afferma la proprietà pubblica inalienabile di tutte le infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato. L'articolo assoggetta altresì al regime del demanio pubblico il capitale infrastrutturale necessario allo svolgimento del servizio idrico. Infine, lo stesso articolo impone unitarietà tra gestione ed erogazione del servizio idrico, affidandone il controllo all'autorità di ambito.

L'**art.8** inserisce l'articolo 1 octies, il quale stabilisce l'istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione e del Fondo di garanzia per il subentro delle gestioni del servizio, al fine di favorire la gestione del Servizio Idrico Integrato tramite soggetti di diritto pubblico, ossia Aziende speciali e Consorzi fra comuni, supportando il relativo passaggio di consegne al momento della scadenza delle attuali convenzioni.

L' **art.9** inserisce l'articolo 1 novies, il quale afferma il principio del governo partecipativo del servizio idrico integrato da parte dei lavoratori del servizio idrico e degli abitanti dei territori. Tale modalità deve essere regolamentata con le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di

questo diritto. La Giunta regionale è chiamata altresì a definire la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e definire gli standard minimi di qualità del servizio.

L'**art.10** inserisce l'articolo 1 decies, il quale stabilisce, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, l'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà internazionale. Il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all'accesso all'acqua.

L'**articolo 11** ridefinisce l'ambito di applicazione della legge regionale 69/2011 in materia di servizio idrico integrato, alla luce della nuova struttura del sistema di governo pubblico successivamente delineata.

L'**art. 12**, in coerenza con quanto stabilito nell'art.2 della proposta di legge ed in particolare nell'articolo 1 sexies, prevede come cellula costitutiva del futuro sistema gli ambiti territoriali ottimali individuati sulla base del bacino o sub bacino idografico, il cui numero non potrà essere in ogni caso inferiore alle 6 conferenze territoriali soppresse con la presente legge.

L'**art. 13** identifica nelle autorità di ambito territoriale ottimale (in futuro solo autorità di ambito) gli enti rappresentativi dei comuni appartenenti agli ambiti territoriali ottimali, in sostituzione della soppressa autorità idrica toscana che fa riferimento ad un ambito territoriale unico a livello regionale.

L'**art. 14** provvede a trasferire le funzioni attualmente esercitate dall'autorità idrica toscana alle nuove autorità di ambito, indicando una data per il relativo passaggio.

Gli **articoli 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35** provvedono, attraverso interventi i carattere formale, ad adeguare la formulazione degli articoli della Legge regionale 69/2011 alla nuova struttura organizzativa del servizio idrico, la quale vede un passaggio delle funzioni dall'autorità idrica toscana, di ambito regionale, alle singole autorità di ambito territoriale ottimale.

L'**art.17** attribuisce alle costituenti autorità di ambito una struttura interna che sostanzialmente ricalca quella dell'attuale autorità idrica toscana.

L'**art.18** definisce la composizione dell'Assemblea delle autorità di ambito, che ricalca quella dell'autorità idrica toscana salvo:

- adattarla all'ambito territoriale di riferimento identificato sulla base dei bacini o dei sub bacini idrografici;
- offrire rappresentanza al suo interno ai rappresentanti dei lavoratori del servizio idrico integrato, al Comitato regionale consumatori ed utenti di cui alla LRT 9/2008, alle associazioni ambientaliste e al Forum toscano dei movimenti per l'acqua.

L'**art. 19** elenca le diverse funzioni dell'assemblea, soprattutto in considerazione dell'assenza, nel futuro sistema, delle Conferenze territoriali. Rispetto all'elenco di funzioni attribuite all'attuale autorità idrica toscana, l'articolo provvede inoltre ad attribuire all'assemblea il compito di redarre il bilancio idrico partecipato, di definire le tariffe del servizio nonché di svolgere un ruolo propositivo e di monitoraggio finalizzato al miglioramento del servizio stesso.

L'**art.21** provvede ad eliminare, tra le funzioni del direttore generale delle singole autorità di ambito, il riferimento alle funzioni svolte dalle Conferenze territoriali, inesistenti nel futuro sistema.

L'**art.22** provvede a ridefinire la struttura del Consiglio direttivo delle autorità di ambito in considerazione delle dimensioni più ridotte, rispetto all'autorità idrica toscana, e in considerazione della cancellazione delle conferenze territoriali. La sua composizione tiene conto della necessità di dar adeguata rappresentanza ai piccoli comuni e a quella parte dell'assemblea che è espressione del Forum toscano dell'acqua, dei lavoratori del servizio idrico, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.

L'**art.23** provvede all'abrogazione degli articoli 13,14 e 15 della legge regionale 69/2011, tutti riguardanti le conferenze territoriali, non più presenti nel nuovo sistema di governo.

L'**art.24** fissa in una percentuale del totale, e non più in un numero fisso, i comuni autorizzati a chiedere il riesame del piano di ambito nel corso della sua vigenza; revisione necessaria alla luce del nuovo sistema di governo, che contemplerà più autorità di ambito territoriale,.

L'**art.25** provvede all'abrogazione dell'articolo che disciplinava l'articolazione organizzativa sui territori dell'autorità idrica toscana, non più prevista nel nuovo sistema.

L'**art. 26** definisce le modalità di definizione dei rapporti che si dovranno instaurare tra le singole autorità di ambito e il gestore del servizio idrico di riferimento. Le convenzioni e i relativi disciplinari saranno redatti sulla base di schemi tipo predisposti a livello nazionale.

L'**art. 29** inserisce l'obbligo, entro scadenze determinate, di azzeramento delle perdite nella rete idrica nonché di sostituzione delle infrastrutture e tubazioni contenenti amianto.

L'**art. 37** stabilisce i tempi di entrata in vigore della legge.

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti